



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI PRESSO “LA FABRICA” DESTINATI AD ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Parte prima - CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - PREMESSA

Il Comune di Avigliana è proprietario di un immobile denominato “La Fabrica” sita in Via IV Novembre 19, che ospita anche uffici comunali, biblioteca, palestra, teatro e altri locali in uso diretto al Comune.

L’Amministrazione intende affidare la rimanente parte del bene in concessione d’uso, perché sia destinata come è già attualmente a scuola/centro di formazione professionale in modo che sia reso il relativo servizio al pubblico e al territorio di Avigliana e dintorni.

Le strutture oggetto della concessione comprendono i locali meglio dettagliati nella allegata planimetria, dove sono indicate le parti a uso esclusivo, le parti a uso promiscuo con i servizi comunali e le parti di uso comune.

Per quanto riguarda le spese relative ai costi comuni del complesso “La Fabrica” (energia elettrica, riscaldamento, rifiuti, custodia e vigilanza, pulizie e manutenzione ordinaria delle parti comuni e promiscue) il tutto sarà disciplinato secondo i riparti millesimali e le regole previste nella allegata documentazione tecnica.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione, vincolata all’offerta presentata, ha per oggetto i locali e gli usi di cui sopra, con l’impegno da parte del concessionario a insediare e mantenere attive, per tutta la durata della concessione, corsi scolastici ed attività formative secondo le progettualità di massima indicare nell’offerta e compatibilmente con il mantenimento/ottenimento nel tempo degli accreditamenti e dei riconoscimenti dei corsi scolastici e formativi da parte della Regione e degli altri enti competenti.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE – MODALITA’ CONSEGNA LOCALI

La concessione ha decorrenza dal 1° settembre 2022 e durata pari ad anni quindici (15). È escluso ogni tacito rinnovo.

La consegna dei Locali avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature presenti di proprietà comunale.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta i locali nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l' idoneità.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione in contraddittorio dello stato di consistenza e di conservazione dei locali rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Allo scadere del termine di durata, la concessione si intenderà automaticamente cessata, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.

Qualora alla riconsegna della struttura si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, beni mobili, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi in cui è a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall' A.C. In caso di inottemperanza all' obbligo di riparazione il Comune escuterà la garanzia appositamente costituita, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

*Il canone di concessione, il cui importo a base di gara è fissato in **€ 6.000,00 (più IVA se dovuta) mensili**, cioè **€ 72.000** annui, soggetto ad offerte in aumento. Il valore totale stimato della concessione è quindi pari ad **€ 1.080.000**.*

Il canone verrà annualmente rivisto secondo rivalutazione ISTAT integrale a partire dal terzo anno di concessione.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il bene, per la durata del contratto, per le proprie attività scolastiche e formative, incamerando contributi di enti pubblici, rette di frequenza e altri corrispettivi di sua pertinenza relativi ai servizi offerti.

Il concessionario dovrà corrispondere all' A.C. il canone mensile anticipato risultante dall' offerta presentata in sede di gara rispetto al canone minimo stabilito, per la durata dell' intera concessione, insieme ad un dodicesimo della quota di anticipo spese millesimali presunte, computate sulla base dell' ultimo rendiconto annuale, con conguaglio annuale. L' ammontare a titolo meramente indicativo, delle spese che sarebbero state a carico del concessionario riferite all' ultimo esercizio chiuso è pari a € 40.000,00. Occorre tenere conto degli attuali aumenti del costo dell' energia.

*Il mancato pagamento del canone di concessione, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione della convenzione. **La decorrenza dell' obbligo del pagamento del canone è fissata dal 1° settembre 2022.***

Eventuali contestazioni inerenti l' interpretazione e/o l' esecuzione del presente capitolato tecnico non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del canone nei termini stabiliti.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Oltre al pagamento del canone di concessione, la concessionaria è tenuta ad effettuare a sua cura e spese, senza aver diritto ad alcun compenso di sorta dal Comune, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso esclusivo, al fine di conservarli nella sua consistenza attuale, compresi quelli eventuali di adeguamento a future norme di legge.

Il tributo Tari sarà computato nel riparto spese millesimali.

I lavori di manutenzione ordinaria o di adattamento che il concessionario ritenesse di dover o voler effettuare, non dovranno alterare la struttura organica dell'immobile concesso ed il piano relativo dovrà essere preventivamente sottoposto al benestare del Comune, oltre che, per le finalità di tutela, agli Uffici competenti. Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza del Comune e con la responsabilità da parte del concessionario di eventuali danni che, nel corso dei lavori, dovessero derivare all'immobile, a persone e cose. I lavori resteranno acquisiti dal Comune, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di alcun genere. Sarà però facoltà del Comune esigere che il concessionario provveda, a sua cura e spesa al ripristino dell'immobile nello stato in cui si trovava all'inizio della concessione. In modo particolare sono a carico del concessionario anche interventi che ricadono nella manutenzione straordinaria quando ciò derivi da fattori riconducibili ad esso, quali ad esempio rotture e danneggiamenti causati dagli utenti delle attività formative. In caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà d'ufficio in danno del concessionario, cui saranno addebitate le spese occorse.

Il concessionario si obbliga, inoltre, ad osservare le seguenti prescrizioni:

- I locali dovranno essere condotti con professionalità e decoro e i locali nonché i mobili e tutto il materiale destinato all'attività dovranno essere mantenuti in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza dei lavoratori, emanate o da emanarsi dalle autorità competenti;
- libero accesso del personale del Comune, incaricato del controllo;
- divieto di apportare modifiche alle strutture, se non preventivamente autorizzate dal concedente;
- prevedere, oltre che alla manutenzione ordinaria, alla pulizia dei locali concessi, compreso il materiale di consumo e pulizia;
- sarà a carico del gestore la fornitura di ogni e qualsiasi materiale e/o attrezzatura, necessari per l'espletamento della gestione. Dette attrezzature rimarranno di proprietà del concessionario e potranno essere asportate o cedute al termine dell'appalto, purché la loro rimozione non arrechi pregiudizio agli immobili o agli arredi già forniti. Ove non sia possibile provvedere all'asportazione o cessione senza arrecare pregiudizio, le attrezzature rimarranno acquisite in proprietà al Comune, senza diritto per il concessionario di



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

pretendere alcunché.

In particolare risultano obblighi del concessionario:

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria e periodica dei locali, impianti, arredi ed attrezzature secondo le normative vigenti, atta a far sì che gli stessi vengano riconsegnati all'Amministrazione comunale, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso secondo norma del codice civile;

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la conduzione di detti interventi di manutenzione ordinaria. Il concessionario è, a tutti gli effetti, committente degli interventi stessi, ed è pertanto relativamente a detti tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e rinnovamento delle finiture dell'edificio e degli arredi ed attrezzature e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso i locali, gli impianti in uso al concessionario che, nel godimento di tale struttura, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Sono pertanto a carico del concessionario anche tutte quelle opere edili che riguardano parti limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, come definite ai sensi del TU dell'edilizia.

Spese di gestione/utenza

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli adempimenti di cui al D. Lg.s n. 81/2008 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la gestione stessa.

Le spese per utenze "comuni", anticipate via via dal Comune, saranno oggetto del riparto spese secondo la tabella millesimale allegata. Le utenze (ad esempio telefoniche) stipulate dal concessionario in via esclusiva saranno a suo diretto carico. Il Comune si riserva altresì in corso di concessione, nel caso in cui sia tecnicamente e finanziariamente possibile, di provvedere al sezionamento degli impianti (energia, riscaldamento) di modo che il concessionario possa intestarsi direttamente la gestione e i costi delle relative utenze o all'inserimento di conta chilowatt/ conta termie in modo tale che la ripartizione possa essere effettuata mediante letture.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, quali scritturazione, bolli e registrazione in caso d'uso, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

Spese di Personale

Il Concessionario dovrà garantire, a proprio carico, la presenza necessaria di personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione dell'attività.

I rapporti contrattuali del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario sono esclusivamente in capo allo stesso, risultando esclusa qualsiasi rivalsa di lavoro di subordinazione o sussidiarietà in capo all'Amministrazione concedente. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Qualora il Concessionario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato in concessione, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione, previa contestazione al Concessionario delle inadempienze predette, si riserva il diritto di risolvere il contratto di gestione in essere senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento di danni.

Divieti e principi etici:

È fatto divieto di installare apparecchiature per il gioco d'azzardo e acquisizione dei relativi marchi pubblicitari.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune le spese relative all'assicurazione per incendio e responsabilità civile inerenti la struttura, il furto per i beni di proprietà comunale, e la manutenzione straordinaria (fatto salvo quanto previsto all'art. 5 terzo periodo), nonché l'onere di amministrazione e gestione del complesso "La Fabrica".

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il concessionario si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi danno, azioni o ragioni che possano essere avanzate da parte di terzi in rapporto all'utilizzazione da esso fatta del bene in concessione e in conseguenza della concessione di che trattasi.

Cauzione a garanzia:

*A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni di corretta gestione di cui al presente capitolato tecnico, il Concessionario dovrà prestare, in sede di stipula di convenzione, idonea **cauzione definitiva o fidejussione per l'importo PARI AD UN ANNO DEL CANONE CONCESSORIO OFFERTO a garanzia del regolare adempimento dei propri obblighi**, per l'intera durata della concessione, che sarà svincolata dopo la scadenza della concessione medesima,*



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

previo accertamento della correttezza della gestione, anche in ordine allo stato di manutenzione della struttura e di avvenuto adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti. In particolare la cauzione copre sia il pagamento dei canoni concessori che dei rimborsi delle spese ripartite secondo millesimi.

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della medesima, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

atta a garantire danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Il concedente resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente.

Eventuali danni arrecati alla struttura, alle attrezzature ed agli impianti imputabili a negligenza e/o imperizia della gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune resteranno a carico del gestore. Qualora l'ammontare dei danni non fosse coperto da polizza assicurativa potrà essere recuperato avvalendosi della cauzione all'uopo prestata.

2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione (inclusi soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui il Concessionario si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Amministrazione comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a rispondere ai sensi di Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà dei soli immobili e degli impianti, a meno che il Concessionario non produca variazioni e modifiche senza apposita autorizzazione o ne faccia un uso non corretto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del Concessionario; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Premesso che i locali, strutture e altri beni affidati in concessione dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, si fa presente che non sono oggetto di copertura assicurativa i beni mobili di proprietà del Concessionario, così come non sono oggetto di copertura assicurativa i beni mobili dati in uso e/o comodato al Concessionario da soggetti terzi.

ART. 8 - PENALITA' SPECIFICHE

Per inosservanze ed inadempimenti al presente Capitolato tecnico, il Direttore di area competente o suo delegato applicheranno le seguenti penali, previa diffida e contestazione dell'addebito:

- a) per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati, per il non rispetto delle tempistiche indicate negli obblighi convenzionali e per interventi di pulizia e mantenimento in efficienza dei locali e beni mobili non effettuati, tali che se ne pregiudichi l'immagine di decoro dell'intero complesso: fino a € 500,00 (euro cinquecento) con obbligo sussidiario di effettuare comunque tali interventi;
- b) per altre inosservanze generiche degli obblighi contrattuali, anche come derivanti dall'offerta presentata: fino a € 200,00 (euro duecento).

L'Amministrazione Comunale potrà attendere il pagamento diretto entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito o, in alternativa, valersi direttamente della cauzione di garanzia.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB-CONCESSIONE.

Non è consentita la sub concessione dei locali oggetto del presente contratto pena la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo anche se gratuito, senza il consenso dell'Amministrazione comunale.

La struttura oggetto del presente concessione non potrà essere data in sublocazione né parziale né totale.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni potrà essere invocata dall'Amministrazione quale clausola risolutiva del contratto.

ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Oltre che per termine, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

La **decadenza** è dichiarata, previa diffida a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- reiterata violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, incluso il mancato pagamento, dopo sollecito, di due mensilità del canone e dell'anticipo spese;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- mutamento della destinazione del bene o comunque uso irregolare dello stesso;
- grave violazione degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

La concessione può essere **revocata**:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

La concessione sarà inoltre revocabile in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile del Comune, l'immobile dovesse occorrere per esigenze del Comune o di Amministrazioni e soggetti pubblici o per essere alienato a terzi, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo il recupero degli investimenti ancora da ammortizzare.

In tali casi l'immobile dovrà essere rilasciato con il preavviso di un anno da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire per tutta la durata del contratto, salvo gravi motivi o altra circostanza a lui non imputabile che non consenta la prosecuzione dell'attività. In tal caso il concessionario potrà recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno un anno.

Il recesso dato senza il dovuto preavviso, ovvero non in presenza dei gravi motivi richiesti sarà sottoposto a una multa penitenziale pari al 50% del canone annuo.

ART. 11 - PERSONALE

La gestione deve essere svolta con personale dipendente della ditta concessionaria o altro personale funzionalmente collegato alla stessa.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti la retribuzione del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (es. vestiario, etc...).

La ditta concessionaria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti di lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori,



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

La ditta concessionaria è tenuta inoltre l'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Avigliana da ogni controversia derivante e conseguente rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice di propri dipendenti.

Qualora la ditta aggiudicataria non risulti in regola con obblighi di cui sopra, il Comune di Avigliana potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Il concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi riconoscimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune.

L'Amministrazione comunale non si considera né può essere considerata, in nessun caso, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali che il gestore detiene nei locali e nelle aree oggetto del contratto, rimanendo custodia e conservazione a carico totale, rischio e pericolo del gestore. Il gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia, dei suoi dipendenti e utenti, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

ART. 13 - SICUREZZA

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. n. 81/2008, in caso di interferenze, come espressamente previsto al successivo punto c).

Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), normativa in merito all'edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975 e D.M. 11/04/2013), norme antincendio (D.M.26/08/1992, D.M. 07/08/2017 e D.M. 23/03/2018) e altre normative relative all'uso complessivo della struttura.

Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nella struttura, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all'agibilità della struttura rilasciata dai Vigili del Fuoco, dall'ASL e da altri Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti. In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all'importanza dei servizi e dei lavori o degli eventi straordinari.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori, studenti e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al tipo di concessione della gestione. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino; è esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare tecnico le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

ALLEGATI

Vengono allegati al presente capitolato tecnico i seguenti documenti:

- 1)** Planimetrie delle strutture oggetto di concessione
- 2)** Piano dei riparti millesimali delle spese



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

Parte seconda: DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO LOCALI COMUNALI PRESSO "LA FABRICA" DESTINATI AD ATTIVITA' SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Premessa

Con determina a contrarre n. 385 del 16/06/2022, il Comune di Avigliana ha determinato di affidare in concessione d'uso i locali di una parte del complesso "La Fabrica" di Via IV Novembre 19, per anni 15 (quindici).

Secondo l'art.17, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.) che esclude l'applicazione delle norme previste dal suddetto Codice alle procedure aventi ad oggetto la locazione attiva o passiva di fabbricati e immobili o riguardanti diritti su tali beni. Saranno pertanto applicati, in analogia, i soli principi generali dell'art. 30 e gli altri articoli del Codice solo laddove espressamente richiamati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CIG **ZB536D8C9B** (da riportare ai sensi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

Ente concedente: Comune di Avigliana, Piazza Conte Rosso 7 10051 Avigliana (Torino)

Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Irene Anselmi, Direttore dell'Area Tecnica LL:PP: del Comune di Avigliana.

Punti di contatto:

Relativamente agli aspetti del Bando, sopraluogo, informazioni sull'oggetto della gara, l'Ufficio Patrimonio del Comune di Avigliana:

- ing. Irene Anselmi 011/9769158
- dr.ssa Liliana Facciolo 011/9769139

Documenti allegati al bando:

1. Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti.
2. Modello Offerta economica

Tutta la documentazione sopra individuata e consultabile e scaricabile sul portale istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.avigliana.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

L'Amministrazione procederà alla pubblicazione di tutti gli atti di gara e di ogni utile comunicazione riguardante il procedimento in questione sul medesimo spazio web, incluse le risposte alle richieste di chiarimenti.

Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità

Affidamento in concessione d'uso dei Locali, come individuati in apposita planimetria, siti nel complesso "La Fabbrica" di Via IV novembre 19, quali già attualmente destinati a scuola/centro di formazione professionale in modo che sia reso il relativo servizio al pubblico e al territorio di Avigliana e dintorni.

Il Contratto avrà durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dal 1.9.2022.

Art.- 2 – Valore a base d'asta e corrispettivo

Il valore complessivo presunto del contratto è pari al canone annuo a base d'asta di **€ 72.000,00** per la durata di 15 anni, e quindi a Euro **1.080.000,00** oltre IVA. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura, per lo svolgimento delle attività didattiche, formative e affini.

Il concessionario dovrà corrispondere all'A.C. il canone a mensilità anticipate come risultante dall'offerta presentata in sede di gara rispetto al canone base di **€ 6.000,00** mensili, oltre alla quota per dodicesimi del riparto presunto delle spese gestionali della struttura (energia, riscaldamento, etc.)

Articolo 3 - Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel presente tutte le comunicazioni tra Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comuneavigliana@cert.legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione amministrativa di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Articolo 4 - Soggetti ammessi a partecipare

Al presente Bando possono partecipare tutti gli Operatori economici previsti dal Codice dei Contratti, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: operatori commerciali, enti non commerciali, associazioni senza scopo di lucro, enti del terzo settore.

I soggetti concorrenti devono obbligatoriamente possedere all'atto della scadenza dei termini, a pena di esclusione, i requisiti generali come riportati nel modello allegato dell'istanza di partecipazione, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni previste dal



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ¹ (per le quali in particolare vedi la nota);

E' inoltre richiesto il requisito speciale di capacità tecnica di aver svolto attività scolastiche e/o formative riconosciute dalle Regioni o dallo Stato, per almeno 3 anni nel corso degli ultimi 5 anni.

Articolo 5 - Presentazione della offerta e contenuti

La domanda di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, dovrà pervenire, in un unico plico chiuso contenente tutta la documentazione richiesta, al Comune di Avigliana, a mano, tramite corriere o a mezzo del servizio postale, a pena di esclusione, entro e non oltre le

ore 12:00 del giorno 27 luglio 2022

-
- ¹ a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati ivi indicati;
- b) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) che non ci trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- g) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- i) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera C) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14; del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 9 marzo 1990, n. 55.
- k) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165;
- m) che l'impresa è regolarmente iscritta nel Registro della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente Bando (non richiesto per i soggetti ancora da costituire in impresa commerciale)
- (n) l'insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di esclusione dall'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- o) di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS ed INAIL per isoci, i dipendenti ed i collaboratori;
- p) di essere in regola, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/3/1999 n. 68;



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

al seguente indirizzo: Comune di Avigliana Piazza Conte Rosso 7 cap. 10051.

Sul plico si deve indicare: "Contiene Offerta per concessione Locali Formazione La Fabrica".

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione .

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, che a loro volta, pena l'esclusione, devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione Amministrativa"

- "B - Offerta Tecnica"

- "C - Offerta Economica"

I contenuti e le modalità di redazione del plico, contenente le tre buste indicate, sono di seguito specificati:

5.1- Documentazione Amministrativa" in cui vanno inseriti:

a) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione redatta sulla base del modello allegato al presente Bando (*Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione*), sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, dall'imprenditore individuale, o da tutti gli associandi (in caso di Raggruppamento), corredata da fotocopia del documento d'identità del o dei sottoscrittori, e contenente i dati anagrafici, la ragione sociale, il codice fiscale e partita IVA, il recapito per le comunicazioni, nonché le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernenti i requisiti individuali obbligatori del soggetto concorrente. Nell'istanza andrà altresì auto dichiarato il possesso del requisito speciale della capacità tecnica di aver svolto attività scolastiche e/o formative riconosciute dalle Regioni o dallo Stato, per almeno 3 anni nel corso degli ultimi 5 anni.

b) Copia del documento d'identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori dell'offerta e della dichiarazione.

c) Cauzione provvisoria costituita nelle forme previste dall'art. 93 del Codice dei contratti dell'importo di **€ 21.600,00**. In ogni caso, se prestata tramite garanzia fideiussoria essa deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. La fidejussione dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, essere intestata a tutti gli operatori economici della costituita/costituenda impresa, avere validità per 180 gg giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; -



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

- la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

5.2 - Offerta tecnica

Nell'offerta tecnica vanno inseriti:

- 1) l'elenco delle attività formative e scolastiche svolte dal Concorrente nel corso degli ultimi 10 anni, indicando distintamente la tipologia dei corsi, le sedi, il riconoscimento statale o regionale degli stessi, l'eventuale validità dei corsi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, le altre attività formative organizzate e svolte a favore di privati;
- 2) il progetto tecnico di gestione, che dovrà essere contenuto in massimo 10 cartelle formato A4. Esso consta di una Relazione contenente la presentazione dell'organizzazione generale del concorrente, l'illustrazione della proposta imprenditoriale e di attività per l'utilizzo dell'immobile a fini scolastici e formativi, il progetto e le caratteristiche dei corsi che si intendono proporre e/o richiedere in riconoscimento/finanziamento agli Enti sovraordinati, la organizzazione e il personale che il Concorrente intende impiegare per la gestione del Centro in Avigliana;

L'offerta tecnica va articolata in specifici capitoli tematici sottoriportati, relativi ad ogni criterio di valutazione tecnica di cui alla Tabella dell'art. 6, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi ivi indicati:

ESPERIENZA e QUALIFICAZIONE
elenco delle attività formative e scolastiche svolte dal Concorrente nel corso degli ultimi 10 anni, indicando distintamente la tipologia dei corsi, le sedi, il riconoscimento statale o regionale degli stessi, l'eventuale validità dei corsi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, le altre attività formative organizzate e svolte a favore di privati (ai fini dell'attribuzione del punteggio non vengono considerati i 3 anni minimi richiesti come requisito di partecipazione)
PROGETTO TECNICO
Organizzazione generale del concorrente
proposta imprenditoriale e di attività per l'utilizzo dell'immobile a fini scolastici e formativi
progetto e caratteristiche dei corsi che si intendono proporre e/o richiedere in riconoscimento/finanziamento agli Enti sovraordinati
Organizzazione e personale che il Concorrente intende impiegare per la gestione del Centro in Avigliana



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

5.3 - Offerta economica

L'offerta economica, redatta sul modulo allegato riportante le dovute dichiarazioni e debitamente sottoscritta, dovrà prevedere offerte pari o in aumento sul canone annuo base di € 72.000,00.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, non contenente altri documenti, sulla quale dovrà essere riportata la denominazione del proponente e la scritta "Contiene Offerta Economica". L'offerta sottoscritta dal soggetto concorrente dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere e non dovrà contenere proposte condizionate.

Articolo 6 - Procedura e criteri di aggiudicazione)

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 60 e 95 del Codice, in base alla valutazione dei seguenti elementi:

Elementi qualitativi della Offerta tecnico-gestionale, **max 80 punti**:

Offerta Economica, **max 20 punti**.

L'Offerta tecnica viene valutata con i criteri elencati nella tabella in calce al presente, con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali. In ogni caso l'offerta tecnica, per essere considerata valida ed accettabile deve conseguire, dopo la riparametrazione, un punteggio minimo di 40 punti. In caso di gara con unica offerta il punteggio di 40 punti deve essere ottenuto senza la riparametrazione.

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato il punteggio nella colonna finale "PUNTI MAX" nella tabella, è attribuito un coefficiente numerico discrezionale variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario, secondo una scala, graduata anche con i decimali, dove 0 corrisponde ad un giudizio minimo di "Assente/Nulla" e 1 corrisponde a un giudizio massimo di Eccellenza.

La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

I punti attribuiti a ciascuna offerta saranno determinati dalla somma dei punti ottenuti per ciascun sub criterio, applicando al relativo punteggio il relativo coefficiente numerico discrezionale medio di valutazione (es. punti previsti per il criterio 5, coefficiente medio di giudizio 0,5, punti attribuiti 2,5).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai soli criteri qualitativi, la cui formula non ha consentito la distribuzione del punteggio massimo. La commissione procederà ad assegnare al concorrente



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio o sub criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Tutti i calcoli per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi, nonché per le operazioni di riparametrazione, sono effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (arrotondato per eccesso, se la terza cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore).

Quanto all'offerta economica, la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 20 punti all'offerta economica che presenterà l'aumento sul canone concessorio base più elevato, escludendo preventivamente dalla procedura di calcolo e dalla graduatoria le offerte inferiori al canone base fissato. Alle offerte ammissibili saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale all'importo dell'aumento sul canone base, confrontati con l'offerta più vantaggiosa, secondo la seguente formula:

Punti da attribuire all'offerta considerata = $(pM \times A)/Am$, dove:

pM = punteggio massimo attribuibile

A = aumento sul canone annuo dell'offerta presa in considerazione, in euro

Am = aumento sul canone più vantaggioso, in euro

Per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione della conseguente graduatoria sarà istituita, con provvedimento dirigenziale, un'apposita commissione tecnica. La Commissione procederà all'apertura delle istanze pervenute con le seguenti modalità:

In seduta pubblica viene esaminata la documentazione amministrativa e ammessi i concorrenti, ed inoltre sono aperti i contenuti delle offerte tecniche. Successivamente la commissione in seduta riservata procede alla valutazione e alla attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche. Quindi nuovamente in seduta pubblica procede alla comunicazione dei punteggi attribuiti e poi alla apertura delle offerte economiche, con attribuzione del relativo punteggio e redazione della graduatoria finale.

La somma dei punteggi derivanti dalla valutazione della offerta tecnica e dell'offerta economica concorrerà a formare il punteggio totale del concorrente e la conseguente graduatoria.

La Commissione potrà procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte con punteggio totale uguale si procederà mediante sorteggio.

Criteri per la valutazione dell'Offerta tecnica

La valutazione tecnica sarà disposta secondo la griglia che segue:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI	totale punti
---	--------------

80	
----	--



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

ESPERIENZA e QUALIFICAZIONE	Qualitativo
elenco delle attività formative e scolastiche svolte dal Concorrente nel corso degli ultimi 10 anni, indicando distintamente la tipologia dei corsi, le sedi, il riconoscimento statale o regionale degli stessi, l'eventuale validità dei corsi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, le altre attività formative organizzate e svolte a favore di privati (ai fini dell'attribuzione del punteggio non vengono considerati i 3 anni minimi richiesti come requisito di partecipazione)	Fino a 20 pt
PROGETTO TECNICO	Qualitativo
Organizzazione generale del concorrente	Fino a 15 pt
proposta imprenditoriale e di attività per l'utilizzo dell'immobile a fini scolastici e formativi	Fino a 15 pt
progetto e caratteristiche dei corsi che si intendono proporre e/o richiedere in riconoscimento/finanziamento agli Enti sovraordinati	Fino a 15 pt
Organizzazione e personale che il Concorrente intende impiegare per la gestione del Centro in Avigliana	Fino a 15 pt

Articolo 7 - Aggiudicazione della gara e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione provvederà, con proprio atto, a prendere atto dei lavori e ad approvare la graduatoria disposta dalla Commissione.

L'Amministrazione, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, aggiudica definitivamente la gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Dell'avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione scritta ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria e ai restanti mediante pubblicazione dell'atto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA LL.PP. TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE

4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo comprovati motivi, con possibilità di consegna anticipata della struttura sotto le riserve di legge per consentire l'avvio delle attività formative anno 2022-2023.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e informazioni

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati personali dei concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione della presente procedura.

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsto dal sopra citato decreto, in modo da assicurare la tutela dei dati fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara.

Art.9 - Foro competente

Il Foro di Torino sarà competente per ogni eventuale controversia relativa agli effetti del presente Bando e del successivo contratto. Il giudice competente per i ricorsi è il Tar Piemonte.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dai relativi allegati, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Avigliana, 27 Giugno 2022

Il direttore dell'area lavori pubblici
Tecnico manutentiva e ambiente

Ing. Irene Anselmi
Documento firmato digitalmente